

Comitato Regionale Lombardia
Via G.B.Piranesi 46
20137 Milano

Corte Sportiva di Appello della Lombardia

Settore
Tel. +39 027002091
cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

SENTENZA SU RICORSO N. 1/2022-2023 PROPOSTO DALLA A.S.D. SCUOLA BASKET TREVIGLIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 568 DEL 7.11.2022 DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N. 126.

visto il reclamo proposto dalla A.S.D. SCUOLA BASKET TREVIGLIO avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale N. 568 DEL 7.11.2022 del Giudice Sportivo Regionale N. 126 con il quale è stata comminata fra l'altro la:

- Squalifica tesserato Davide Invernizzi per 1 gara per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri [art. 33/1b RG];
- Inibizione di Viviana Bonacina dal 08/11/2022 al 28/11/2022 per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e tenuto conto dell'aggravante relativa alla carica di capitano della squadra, dirigente di società o addetto agli arbitri rivestita [art. 33/1b RG reiterato, art. 21,5a RG] riconosciuta tra il pubblico dagli arbitri .

La reclamante, con comunicazione del 11 novembre 2022, ha proposto ricorso e contestualmente ha richiesto di avere copia del rapporto arbitrale.

La Federazione, con comunicazione in pari data (11.11.2022) ore 20,27 trasmetteva alla Reclamante la copia della documentazione richiesta.

La reclamante ha poi integrato i motivi del reclamo in data 15.11.2022.

La Corte di Appello, preliminarmente alla fissazione dell'udienza, deve esaminare l'ammissibilità del gravame.

L'art. 96 del RG al comma 2 statuisce che il reclamo deve esser presentato dalla Parte entro sette (7) giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia e al comma 3 sancisce che gli interessati hanno diritto di ottenere copia dei documenti su cui si basa la pronuncia. Tale richiesta deve esser effettuata unitamente con il reclamo, e in tal caso, il reclamo può esser depositato con riserva di motivi; in tal caso i motivi devono esser integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.

Nel caso di specie, l'appellante ha formalmente proposto il reclamo nei termini di legge, anche se, a ben vedere, il reclamo presentato in data 11.11.2022 costituisce solo: "la formalizzazione dell'apertura del ricorso" ma non contiene alcun motivo e, contestualmente, ha chiesto di avere copia del rapporto arbitrale.

Orbene, anche a voler considerare che la A.S.D. Scuola Basket Treviglio abbia proposto reclamo con riserva dei motivi in attesa di ricevere la documentazione richiesta (circostanza peraltro non esplicitata nella declaratoria di reclamo), è pacifico come la Reclamante non abbia ottemperato all'obbligo, previsto a pena di inammissibilità, di integrare il reclamo nei tre giorni successivi alla ricezione dei documenti.

2

I motivi sono stati presentati in data 15.11.2022 e quindi tardivamente, cioè oltre il termine perentorio di 3 giorni previsto dall'art. 96 RG.

Infatti, entro la data del 14 novembre, non risulta che la Reclamante abbia integrato i motivi dell'impugnazione, con la conseguenza che, non avendoli neanche proposti con il reclamo depositato in data 11.11.2022, l'impugnazione proposta si appalesa del tutto inammissibile per assoluta insistenza dei motivi, essendo del tutto inutilizzabile il ricorso presentato tardivamente soltanto in data 15.11.2022.

L'inammissibilità del reclamo rende del tutto superflua la fissazione dell'udienza.



P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente il provvedimento del Giudice Sportivo impugnato.

Dispone, altresì, l'incameramento del 100% contributo se già corrisposto, ovvero, in alternativa, ordina il pagamento del 100% del contributo a carico della Reclamante se non ancora incamerato.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.